

**FORNITURA FRAZIONATA DI TON. 225 FILM ESTENSIBILE
COLORATO IN BOBINE PER IMBALLAGGIO RIFIUTO
TRITOVAGLIATO**

**Capitolato Speciale
di Appalto**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OPZIONE	4
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FILM ESTENSIBILE.....	4
ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO – PREZZI UNITARI	4
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 5 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
ART. 7 – COLLAUDI	8
7.1 – Collaudo preventivo	8
7.2 – Collaudo in corso di fornitura	8
7.3 – Modalità di esecuzione del collaudo in corso di fornitura	9
ART. 8 – CAUZIONI	10
ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.....	10
ART. 10 - AVVALIMENTO	11
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO	12
ART. 12 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA	14
12.1 – Responsabile del procedimento.....	14
12.2 – Responsabile della Fornitura	14
ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	14
ART. 14 - VARIAZIONI QUALI - QUANTITATIVE.....	15
ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	15
15.1 - Termine di consegna	15
15.2 - Modalità e luogo di consegna.....	15
ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	16
ART. 17 - REVISIONE PREZZI.....	16
ART. 18 – CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I.	17
ART. 19 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	17
ART. 20 – PENALITÀ.....	18
20.1 Per ritardata consegna.....	18
20.2 Per difetto delle caratteristiche tecniche	18
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	19
ART. 22 - SUBAPPALTO	19

ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO	19
23.1 Risoluzione.....	19
23.2 Recesso.....	20
ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	20
ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE	20

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OPZIONE

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura frazionata di Ton. 225 di film estensibile colorato in bobine per l'imballaggio di rifiuto tritovagliato.

Entro il termine previsto per la esecuzione del contratto, A.S.I.A. si riserva l'opzione di chiedere alle imprese aggiudicatarie la fornitura frazionata fino ad un massimo di ulteriori Ton. 112,5 di film estensibile colorato in bobine nonché quanto previsto al successivo art. 14.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FILM ESTENSIBILE

Il film estensibile colorato in bobine dovrà essere pienamente conforme a quanto previsto nella scheda tecnica contenuta nell'“Allegato A” del presente capitolato speciale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO – PREZZI UNITARI

L'importo posto a base di gara è pari ad € 650.250,00 oltre IVA di cui € 382.500,00 oltre IVA per la fornitura base, € 191.250,00 relativi all'opzione ed € 76.500,00 oltre IVA relativi alla facoltà di cui al successivo art. 14 (quinto d'obbligo). L'importo a base di gara di ogni singola tonnellata di film estensibile colorato in bobine è pari ad € 1.700,00 oltre IVA.

Tale importo unitario non comprende il contributo Co.Na.I cui l'ASIA è esente, come meglio specificato al successivo art.18.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata 6 mesi a decorrere dalla prima fornitura.

La fornitura dovrà essere effettuata nei tempi e nei luoghi indicati dall'ASIA, così come previsto negli articoli 15.1 e 15.2 del CSA. La fornitura sarà considerata completata solo a seguito dell'avvenuta consegna dell'intero quantitativo previsto a base di gara (225 T + 112,5 T in caso dell'esercizio del diritto di opzione) e/o al raggiungimento della cifra indicata a base di gara.

ART. 5 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta giusta Delibera n. 517 del CdA dell'ASIA del 30/04/10 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento. ASIA aggiudicherà in presenza di almeno due offerte valide.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A".

In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno della busta "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

La Commissione, nuovamente in seduta pubblica, procederà, nei termini previsti dalla normativa vigente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'art. 6 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione della gara, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte

deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione, completa di indirizzo, telefono, fax e e-mail dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 181/DA/2010 - FORNITURA DI FILM ESTENSIBILE COLORATO IN BOBINE PER IMBALLAGGIO RIFIUTO TRITOVAGLIATO”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno 2 buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A” e BUSTA “B”.

La Busta “A”, recante la dicitura **“GARA N. 181/DA/2010 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, conterrà:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;



ISO 9001 - Cert. n.285110



- b) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara;
- c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara.

La **Busta “B”**, recante la dicitura **“GARA N. 181/DA/2010 – OFFERTA ECONOMICA.** Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** allegato al presente CSA, debitamente compilato in ogni parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

L'impresa dovrà produrre dichiarazione del massimo ribasso unico offerto sul prezzo unitario del film estensibile colorato in bobine indicato all'art. 3 del presente CSA.

Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi: in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi previsti per la fornitura con particolare riferimento ai **costi di imballo, trasporto, scarico, consegna presso i Magazzini dell'ASIA, collaudo** e quant'altro ritenuto necessario per il regolare espletamento della fornitura. I prezzi unitari, al netto del ribasso offerto, saranno utilizzati per la gestione della fornitura, per eventuali variazioni quali/quantitative, in aumento ed in diminuzione, nel rispetto di quanto indicato nel presente CSA.

All'offerta economica andranno allegati gli elementi costitutivi dell'offerta per la determinazione del costo della fornitura. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del “Modello 2 – Offerta economica”. In particolare si precisa che il costo della materia prima sarà riferito alle quotazioni del polietilene lineare, resina base butene, indicate, con cadenza quindicinale, dalla C.C.I.A.A. di Milano e riportate nell'edizione della domenica del Sole24Ore, nella sezione relativa all'andamento dei mercati delle materie plastiche e resine. La quotazione di riferimento sarà l'ultima disponibile nelle due settimane antecedenti la data ultima per l'invio delle offerte.

Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

ART. 7 – COLLAUDI

7.1 – Collaudo preventivo

L'impresa aggiudicataria, in via provvisoria, dovrà consegnare, entro 10 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, una bobina di film estensibile colorato quale prototipo di quelle che fornirà in esecuzione dell'appalto. Tale prototipo sarà sottoposto a collaudo particolareggiato presso la sede dello S.T.I.R. di Tufino o di Giugliano in Campania dai tecnici di A.S.I.A., per ciò che concerne le prove funzionali (caricamento in macchina, idoneità del confezionamento della bobina, etc.) ed a collaudo presso laboratorio esterno autorizzato. Tale collaudo comprenderà tutti gli accertamenti che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuni nel rispetto delle norme tecniche al fine di verificare la corrispondenza della bobina offerta con le prescrizioni del capitolato di gara con relativi allegati.

L'ASIA potrà avvalersi, per i collaudi, di tecnici ed organismi esterni i cui costi saranno addebitati all'impresa provvisoriamente aggiudicataria in caso di esito negativo. L'A.S.I.A., con tempestiva comunicazione scritta, informerà l'Impresa fornitrice circa la data, l'ora ed il luogo delle operazioni di collaudo funzionale. In ogni caso, i risultati dei suddetti accertamenti, così come di ogni esame o verifica inerente le bobine fornite, formeranno oggetto di apposito verbale.

Le bobine di film estensibile colorato da fornire dovranno essere identiche ovvero con le medesime caratteristiche della bobina che avrà positivamente superato il presente collaudo.

In caso di esito negativo, l'impresa provvisoriamente aggiudicataria sarà esclusa dalla gara e l'ASIA provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria e ad addebitare i costi del collaudo preventivo.

In caso di esito positivo, all'impresa verrà aggiudicato in via definitiva l'appalto di fornitura.

7.2 – Collaudo in corso di fornitura

L'ASIA provvederà, in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria, al collaudo in corso di fornitura secondo le modalità previste dall'art. 7.3. Laddove da tale collaudo dovessero emergere anomalie tali da limitare o compromettere l'idoneità all'utilizzo, l'ASIA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti e di respingere la fornitura.

Qualora l'anomalia riscontrata non dovesse essere tale da ridurre o compromettere l'idoneità all'utilizzo, è in facoltà dell'ASIA di utilizzare le bobine consegnate senza pregiudizio alcuno della possibilità di applicare

penali. L'impresa è comunque tenuta alla pronta eliminazione delle anomalie riscontrate mediante modifica o sostituzione delle bobine entro il termine di 10 gg.

In caso di prescrizioni formulate dall'A.S.I.A. e volte all'adeguamento della fornitura alle statuizioni del presente capitolato con relativi allegati, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare nel termine di 10 gg solari consecutivi dalla comunicazione delle stesse. Scaduto infruttuosamente il termine citato, l'Azienda ha facoltà di respingere la fornitura anche se questa è stata utilizzata. L'ASIA si riserva comunque anche di agire in via giudiziale per il ristoro dei maggiori danni derivanti dai disservizi causati nonché da tutti i maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni rimaste inadempite dall'impresa.

È inoltre in facoltà dell'ASIA, entro 5 giorni dal completamento di ogni singola fornitura, procedere al collaudo particolareggiato e definitivo delle bobine fornite. Tale ultimo collaudo comprenderà tutti gli accertamenti che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuni nel rispetto delle norme tecniche al fine di verificare la corrispondenza delle bobine fornite con le prescrizioni del capitolato di gara con relativi allegati.

L'ASIA potrà avvalersi, per i collaudi, di tecnici ed organismi esterni i cui costi saranno addebitati alle Imprese aggiudicatarie in caso di esito negativo. L'ASIA, con tempestiva comunicazione scritta, informerà l'Impresa fornitrice circa la data, l'ora ed il luogo delle operazioni di collaudo. In ogni caso, i risultati dei suddetti accertamenti, così come di ogni esame o verifica inerente le bobine fornite, formeranno oggetto di apposito verbale.

7.3 – Modalità di esecuzione del collaudo in corso di fornitura

Il collaudo verrà eseguito, ogni volta che A.S.I.A. lo riterrà opportuno, prelevando, mediante sorteggio, n. 2 bobine di film estensibile colorato da una pedana fornita. Su una delle due bobine, a scelta di ASIA, saranno effettuate prove atte a verificare la rispondenza del film estensibile alle caratteristiche tecniche descritte nell'Allegato A.

In caso di esito sfavorevole, verranno reiterate le prove sulla bobina residua sorteggiata per la campionatura.

In caso di nuovo esito sfavorevole, il collaudo si riterrà non superato. Laddove tale ultimo collaudo dovesse avere esito positivo, la fornitura si riterrà accettata, in quanto conforme a capitolato.

La ditta, inoltre, in caso di accettazione della fornitura, è tenuta alla sostituzione della bobina da utilizzare per il collaudo.

ART. 8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. **Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti".**

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria.

La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b, e c), nonché III.2.2 lett. b) del bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lett. a) e il requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso e almeno nella misura del 60% dalla mandataria e non meno del 20% dalle mandanti. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART. 10 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.



ISO 9001 - Cert. n.28510



ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di A.S.I.A.. Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 8 del presente CSA.; Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
- b) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- c) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
 - a. Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - b. certificato **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 in originale o copia conforme di data non anteriore a 6 mesi;
 - c. Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
 - d. (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - e. **certificato** di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
 - f. **certificazione** dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale

competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

- d) Le coordinate bancarie (**codice IBAN**) del conto corrente dedicato di cui all'art. 2 lett. I) del Protocollo di Legalità. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle penali di cui al citato Protocollo di Legalità;
- e) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 12 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA

12.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato al punto VI.3) del Bando di Gara
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata l'Ing. A. Amitrano.

12.2 – Responsabile della Fornitura

Il Responsabile della Fornitura (RF), per conto di ASIA, sarà successivamente individuato ed indicato nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicataria dell'appalto. In particolare al RF dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RF avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 13. Al RF è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RF, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 19.

ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'impresa aggiudicataria nei rapporti con l'ASIA. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento della fornitura, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile della fornitura è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile del Servizio.

ART. 14 - VARIAZIONI QUALI - QUANTITATIVE

L'A.S.I.A. con provvedimento dell'Amministratore Delegato si riserva la facoltà insindacabile di variare la quantità dell'appalto entro il limite del 20% (venti per cento) in più o in meno, e ciò fermi ed invariati i prezzi di aggiudicazione. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dopo il completamento della fornitura.

ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Tutte le bobine di film estensibile colorato devono essere perfettamente identiche tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle Caratteristiche Tecniche (Allegato A) ed a tutte le norme di legge in materia.

15.1 - Termine di consegna

L'impresa dovrà fornire il quantitativo di film estensibile colorato entro 7 gg. dall'inoltro della richiesta da parte dell'ASIA.

Le consegne frazionate saranno considerate completate solo a seguito dell'avvenuta consegna di tutto il quantitativo di film estensibile colorato in bobine di volta in volta richiesto.

In caso di esercizio dell'opzione, il film estensibile colorato dovrà essere fornito con le medesime modalità della fornitura base.

15.2 - Modalità e luogo di consegna

Il film estensibile colorato in bobine dovrà essere consegnato conformemente a quanto previsto dall'"Allegato A" e nelle quantità di volta in volta richieste da A.S.I.A. Napoli SpA e di tutto quanto prescritto nel presente capitolato.

Le date di consegna del film estensibile colorato in bobine dovranno risultare da apposito documento firmato, per ogni consegna effettuata, da incaricati dell'impresa e dell'A.S.I.A.

La consegna del film estensibile colorato in bobine dovrà avvenire presso i seguenti indirizzi:

S.T.I.R. di Giugliano in Campania: Via Circumvallazione, Loc.tà Pontericcio, Zona ASI, 80014 Giugliano in Campania (NA);

S.T.I.R. di Tufino: S.P. per Visciano, Loc.tà Schiava-Paenzano, 80030 Tufino (NA).

ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'impresa potrà emettere fattura relativa al film estensibile colorato in bobine effettivamente fornite alla fine di ogni mese del periodo di consegna. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione della fornitura, avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa appaltatrice – ad eccezione del punto a) -, dei seguenti documenti:

- a) documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante;
- b) copia autentica del mod. DM/10 riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato;
- c) copia autentica del mod. F 24 o altra documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento, riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo unitario di aggiudicazione della fornitura sarà oggetto di una revisione trimestrale effettuata sulla base della variazione dei prezzi della materia prima (polietilene lineare, resina base butene), fermi restando

gli altri fattori formanti il prezzo indicati nella tabella di cui alla pag. 2 del “**Modello 2 – Offerta economica**” da inserire nella “**BUSTA B**” (cfr. Art. 6 del presente CSA).

Il prezzo di riferimento della materia prima sarà quello indicato, con cadenza quindicinale, dalla C.C.I.A.A di Milano e riportato nell'edizione della domenica del Sole24Ore, nella sezione relativa all'andamento dei mercati delle materie plastiche e resine.

La quotazione di riferimento sarà quella relativa al **prezzo medio** della materia prima ricavato dalla media aritmetica semplice dei prezzi (minimo e massimo) riportati nel citato quotidiano, secondo la formula: $P_m = (P_{min} + P_{max})/2$ in cui P_m = Prezzo Medio, P_{min} = Prezzo Minimo e P_{max} = Prezzo Massimo.

La revisione sarà effettuata utilizzando l'ultima rilevazione disponibile nel mese in cui è prevista la revisione del prezzo.

La revisione, con cadenza trimestrale, dei prezzi avverrà secondo il seguente calendario:

- 1^a rilevazione: quarto mese dall'aggiudicazione dell'appalto;

In caso di esercizio del diritto di opzione da parte di A.S.I.A.:

- 1^a rilevazione: settimo mese dall'aggiudicazione dell'appalto.

I prezzi, comunque, non subiranno variazioni se all'atto della rilevazione gli scostamenti tra il prezzo vigente e quello rilevato secondo le modalità di cui sopra saranno inferiori a +/- 10%, secondo quanto previsto dal disposto del 1° comma dell'art. 1664 c.c. .

In caso di variazione, il nuovo prezzo sarà comunicato, secondo modalità da concordare, entro il 5° giorno successivo a quello della rilevazione. Resta inteso che la variazione del prezzo avrà effetto, comunque, a partire dal 1° giorno successivo a quello della rilevazione.

ART. 18 – CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I.

L'A.S.I.A. Napoli SpA è esente dal pagamento del contributo ambientale Co.Na.I. sulla plastica in quanto il film estensibile di che trattasi è destinato all'imballaggio dei rifiuti.

ART. 19 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

ART. 20 – PENALITÀ

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possano produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. L'ASIA applicherà penali nelle seguenti ipotesi:

20.1 Per ritardata consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini massimi di consegna indicati nel precedente art. 15, saranno applicate a carico dell'Appaltatore le seguenti penalità:

- a) dal 1° a 7° giorno di calendario di ritardo dal termine prima definito lo 1,00% /giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- b) dal 8° al 15° giorno di calendario di ritardo dal termine prima definito lo 2,00% /giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- c) oltre i 15 gg. di ritardo nella consegna l'ASIA si riserva, in pieno diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Si considerano non consegnate quelle parti di fornitura che, in sede di collaudo, siano risultate affette da anomalie che riducano o impediscano l'utilizzo delle bobine.

20.2 Per difetto delle caratteristiche tecniche

Nel caso in cui in sede di collaudo dovessero emergere anomalie non tali da limitare o compromettere l'utilizzo delle bobine di film estensibile colorato, A.S.I.A. – Napoli, in attesa dell'eliminazione di tali difetti da parte della ditta aggiudicataria, provvederà a comminare le seguenti penali:

- a) dal 1° a 7° giorno di calendario di ritardo dalla segnalazione del difetto riscontrato lo 0,5 % / giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura interessata;
- b) dal 8° al 15° giorno di calendario di ritardo dalla segnalazione del difetto riscontrato lo 1,0 % / giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura interessata;

- c) oltre i 15 gg. di ritardo nella eliminazione dei difetti l'ASIA - Napoli si riserva, in pieno diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti oltre all'applicazione delle penalità al recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 23.1 del presente CSA.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

23.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi previste dall'art. 20 di cui al presente CSA;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;

- d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- e) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- f) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- g) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla lett. e) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

23.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA.

ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.